

CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER DISTACCO TRANSNAZIONALE

Il D.Lgs. 136/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese *extra* UE. In particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera a), della citata norma prevede l'obbligo di conservazione documentale, in base al quale, tra l'altro, il datore di lavoro distaccante, durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, ha l'obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

A tale riguardo, con la circolare n. 1/2023, l'INL ha chiarito la natura della "*documentazione equivalente*" prevista, considerando che altri ordinamenti potrebbero non avere in uso una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "*tracciare*" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all'inizio della prestazione lavorativa.

In particolare, l'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza da parte del distaccante può essere considerata documento equivalente dato che, se è vero che l'emissione del modello A1 può intervenire anche dopo l'inizio del distacco con efficacia retroattiva, tuttavia la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l'iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante nonché sui dati del contratto. Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1 consente ai prestatori di servizi di adempiere all'obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e degli eventuali ritardi correlati.

Ne consegue, secondo l'INL, che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento appare proporzionata alla necessità di assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi e sufficiente per impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata in modo improprio.